



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI**

SEZIONE CIVILE

Nella composizione monocratica del dott. Davide Rizzuti, applicato ai sensi dell'art. 3, comma 9 del D.L. n. 117/2025,
visti gli articoli 281 *quater*, 281 *quinquies* primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero /2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 12 gennaio 2026, pubblicata come da certificazione in calce e vertente

TRA

Controparte_1 costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione del 30 aprile 1999 n. 130, con sede legale in Roma, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e partita IVA P.IVA_1, e per essa, quale mandataria, Controparte_2 con sede legale in Roma, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma P.IVA_2, giusta procura autenticata dal Notaio Persona_1 di Roma del 5 luglio 2022, rep. , registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 6 luglio 2022 al n. serie , in persona del Dott. CP_3 nato a Roma (RM) il 9 aprile 1976, domiciliato per la carica presso la sede sociale, ove sopra, in forza dei poteri a lui conferiti con procura a rogito del Notaio Persona_1 di Roma in data 16 marzo 2023 rep.n. , registrata a Roma 4 il 20 marzo 2023 al n. 8939 serie 1T, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio, dall' Avv. (C.F. C.F._1) con studio in Roma ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore il quale dichiara che le notifiche e le comunicazioni relative al presente processo potranno avvenire al proprio indirizzo di posta elettronica [...] Email_1 , e le sole comunicazioni anche al proprio numero fax

(ATTORE)

E

Controparte_4 , nato a (CT) il (cod. fisc. C.F._2), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c., dall'avv. (cod. fisc.

C.F._3) e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, alla via n. , il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al presente procedimento al numero di fax e agli indirizzi PEC Email_2 e [...] Email_3 rg).

(CONVENUTO)

Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c. (fase merito).

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 615 co. 1 c.p.c., depositato in data 8.11.2023, Controparte_4 ha proposto, nei confronti di Controparte_2 in qualità di mandataria di CP_1 opposizione all'esecuzione immobiliare n. RGE /2020, per Pt_1 e successivamente riunita alla esecuzione immobiliare n. RGE /2022 promossa nei suoi confronti dal CP_5 originario titolare del credito.

A fondamento della spiegata opposizione il ricorrente eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del creditore pignorante CP_1 ; nel merito, riproponeva anche in sede di opposizione esecutiva, le questioni avanzate con precedente giudizio di opposizione a precetto iscritto presso il Tribunale di Roma al n.RG /2021.

Con ordinanza assunta a verbale d'udienza del 14 novembre 2023 il G.e., valutata allo stato degli atti la sussistenza del fumus boni iuris, accoglieva la domanda cautelare inibitoria in relazione alla posizione del creditore CP_1 , assegnando il termine di cui all'art. 616 c.p.c. per l'introduzione del giudizio di merito.

Con atto di citazione in riassunzione dell'8 gennaio 2024 veniva dunque introdotto da CP_1 il presente giudizio di merito.

Si è costituiti in giudizio il debitore esecutato chiedendo il rigetto totale delle avverse pretese.

Istruita la causa in via meramente documentale, con provvedimento presidenziale del 20 ottobre 2025, la stessa veniva assegnata al sottoscritto giudicante ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 9 del D.L. n. 117/2025.

All'esito dell'udienza del 12 gennaio 2026, fissata per la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione.

1. Invertendo l'ordine di esame dei motivi di opposizione formulati dal debitore opponente (attore in senso sostanziale), quanto alle censure attinenti ai vizi del contratto di mutuo concesso a Controparte_4 dalla Banca Popolare Italiana Società Cooperativa (cui è succeduto il Controparte_5 , sottoscritto in data 28.6.2007, occorre premettere che dinanzi al Tribunale di Roma pendeva il giudizio di opposizione a precetto promosso dal medesimo Controparte_4 nei confronti del Controparte_5 originario titolare del credito, iscritto al n. R.G. /2021, nel quale erano state articolate le medesime contestazioni relative al contratto di mutuo

oggi riproposte nell'ambito della presente opposizione (cfr. doc. 5 allegato alla citazione). Tale giudizio è stato, peraltro, definito con sentenza n. /2024, pubblicata il 27.11.2024, che ha rigettato l'opposizione a precetto, consolidando così un primo accertamento – ormai coperto da giudicato – sulla legittimità del titolo esecutivo azionato nel presente procedimento.

Ciò posto, va ricordato che, secondo il tradizionale orientamento della Suprema Corte, il rapporto tra l'opposizione c.d. "pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c. e l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. è riconducibile alla figura della litispendenza, impostazione che le riforme succedutesi tra il 2005 e il 2016 non hanno inciso nei suoi tratti essenziali. In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19889 del 23.7.2019 delle Sezioni Unite e con la sentenza n. 26285 del 17.10.2019 della Terza Sezione, ha riaffermato il principio di diritto secondo cui sussiste litispendenza tra l'opposizione a precetto e la successiva opposizione all'esecuzione proposta avverso il medesimo titolo esecutivo quando le due azioni siano fondate su fatti costitutivi identici, riguardanti l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, e sempreché le cause pendano dinanzi a giudici diversi; nell'ipotesi – ritenuta più frequente – in cui le due opposizioni, riassunta la seconda nel merito, risultino pendenti innanzi al medesimo ufficio giudiziario, delle stesse dovrà disporsi la riunione ex art. 273 c.p.c. ovvero, qualora ciò non sia possibile per impedimenti di carattere processuale, si dovrà sospendere pregiudizialmente la seconda causa ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

Nelle pronunce richiamate la Suprema Corte, ricostruendo i presupposti della litispendenza, ha individuato la coincidenza di *petitum* e *causa petendi* nella domanda principale, comune ad entrambe le azioni, volta ad accertare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, valorizzando il contenuto sostanziale delle opposizioni; ha inoltre precisato che una diversità di *petitum* non può ravvisarsi neppure sul terreno dei provvedimenti sospensivi, atteso che tanto la sospensione richiesta in sede di opposizione a precetto quanto quella invocata in sede di opposizione all'esecuzione producono, comunque, il medesimo effetto di determinare una paralisi, sia pure temporanea, dell'azione espropriativa. Ne risulta che vi è litispendenza tra l'opposizione a precetto e la successiva opposizione all'esecuzione proposte innanzi a giudici diversi, avverso il medesimo titolo esecutivo, allorché le due azioni si fondino su identici fatti costitutivi concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata.

La Corte di Cassazione ha, altresì, chiarito che, una volta accertata la litispendenza nei termini sopra delineati tra la causa di opposizione a precetto e quella di opposizione all'esecuzione già iniziata, il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria regolata dall'art. 616 c.p.c., non deve assegnare alle parti un termine per introdurre il giudizio di merito, poiché il solo giudizio che le parti hanno l'onere di coltivare è quello già pendente di opposizione a precetto, rispetto al quale la nuova iniziativa si porrebbe in rapporto di litispendenza. In sintesi, secondo il *dictum* della Suprema Corte, "l'unico giudizio che le parti sono tenute a coltivare è quello, già introdotto, di opposizione a

precetto, rispetto al quale una nuova causa si porrebbe in relazione di litispendenza”, con conseguente improcedibilità o estinzione del secondo giudizio, ove superfluo rispetto al primo.

2. Il secondo motivo di opposizione, con il quale parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del creditore procedente per asserita mancata dimostrazione della cessione del credito dal *Controparte_5* originario titolare, a *Controparte_1* si rivela del tutto infondato e, per più profili, pretestuoso. Giova premettere che, in sede di costituzione ex art. 111 c.p.c. di *Controparte_1* nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. /2022, riunita alla R.G.E. /2020, avvenuta in data 27.9.2022, è stata depositata un’ampia e coerente documentazione, idonea a dimostrare la titolarità del credito in capo alla società cessionaria. In particolare, risultano versati in atti: (i) la procura speciale a rogito notaio *Per_1* [...] del 5.7.2022, con la quale *Controparte_1* ha conferito mandato a [...] *Controparte_2* per la gestione e il recupero dei crediti oggetto della cessione; (ii) la copia della Gazzetta Ufficiale del 14.6.2022, parte II n. , recante la pubblicazione dell’operazione di cessione in blocco; (iii) la visura camerale di [...] *CP_1* contenente espressa menzione della cartolarizzazione e della correlata annotazione nel Registro delle imprese.

A ciò si aggiunge che, in data 31.8.2023, nell’ambito del giudizio di opposizione a precetto promosso dal sig. *CP_4* dinanzi al Tribunale di Roma, in occasione della costituzione di *Controparte_1* ex art. 111 c.p.c., sono stati nuovamente prodotti, oltre alla Gazzetta Ufficiale e alla visura camerale, anche la dichiarazione di cessione sottoscritta da *Controparte_5* in data 20.7.2022 relativa, fra le altre, alla posizione *Controparte_4* *Parte_2* , *Parte_3* , pratica , NDG ”, dalla quale emerge in modo inequivoco che la cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi degli artt. 4 e 7-bis l. n. 130/1999, conclusa in data 16.6.2022, “include, tra gli altri, il credito relativo alla posizione riportata in oggetto”. Tale dichiarazione – qui nuovamente allegata – integra prova diretta dell’inclusione del rapporto oggetto di causa nel perimetro dei crediti ceduti. In ulteriore conferma della titolarità attiva, il creditore ha altresì depositato, in allegato all’atto di citazione, il titolo costituito dal contratto di mutuo fondiario del 28.6.2007, il cui possesso, in capo alla procedente, attesta la gestione dal lato attivo della posizione in sofferenza e la piena disponibilità del rapporto obbligatorio.

La difesa di *CP_4* ben prima del deposito dell’odierno ricorso in opposizione all’esecuzione (8.11.2023), era dunque perfettamente a conoscenza dell’intervenuta cessione del credito, poiché tutta la documentazione comprovante la titolarità del credito in capo a *Controparte_1* era già stata depositata, sin dal 31.8.2023, nel giudizio di opposizione a precetto pendente davanti al Tribunale di Roma. In tale contesto, appaiono del tutto pretestuose le doglianze relative al preteso “numero NDG ”, laddove l’unico codice identificativo corretto della posizione del sig. *CP_4* è il n. , come emerge con chiarezza dalla dichiarazione di cessione prodotta (doc. 9), nonché dagli altri atti bancari versati in giudizio. Parimenti

infondata è l'eccezione concernente la presunta mancata iscrizione dell'operazione nel Registro delle imprese, essendo documentalmente attestato, alla pag. 4 della visura camerale di **Controparte_1** che in calce alla voce "Altri riferimenti statutari – modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito" è stata annotata l'operazione di cartolarizzazione de qua.

Sul piano sistematico, va rammentato che, per espressa previsione dell'art. 4, comma 1, l. n. 130/1999, alle cessioni dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione si applicano le disposizioni dell'art. 58, commi 2-4, TUB, il quale prevede che la cessionaria debba dare notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel Registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, adempimenti che, una volta eseguiti, producono nei confronti dei debitori ceduti gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., rendendo irrilevante l'ulteriore notifica individuale dell'atto di cessione. La giurisprudenza – anche di legittimità – è ferma nel ritenere che, in caso di cessione in blocco ex art. 58 TUB o di cartolarizzazione ai sensi della l. n. 130/1999, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle imprese sostituiscono la notificazione al singolo debitore, sicché, ai fini della prova della titolarità del credito, è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, senza necessità di un'elencazione nominativa di ciascun credito, purché gli elementi distintivi utilizzati consentano di individuare senza incertezze il rapporto oggetto di causa (*Cass. 5997/2006; Cass. 22548/2018; Cass. 4334/2020*).

Sul punto, la recente ordinanza *Cass. 20.7.2023, n. 21821*, ha ribadito, con specifico riferimento all'art. 58 TUB, che la disciplina speciale delle cessioni "in blocco" è derogatoria rispetto alla disciplina codicistica della cessione del credito e che, in caso di cartolarizzazione, *"è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione"*. Il giudice di merito è chiamato, in tale prospettiva, a verificare, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine e alle altre caratteristiche del rapporto, se la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria ovvero debba essere annoverata tra i crediti esclusi.

Nel caso che occupa, l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14.6.2022 (Parte Seconda) indica che **Controparte_1** ha acquistato pro soluto da **Controparte_5** "tutti i crediti, per capitale, interessi (anche di mora), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro, derivanti da contratti di finanziamento – ivi inclusi finanziamenti a lungo e breve termine, esposizioni rotative, revocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non garantiti – sorti nel periodo compreso tra l'1.1.1980 e il 31.3.2022 e qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della circolare Banca d'Italia n. 272/2008", con riferimento a ciascun debitore individuato mediante codice identificativo del rapporto. Tale descrizione, correlata alla specifica dichiarazione di cessione di **Controparte_5**

sull'inclusione della posizione "Cusmano" e al mutuo fondiario del 2007 in sofferenza, consente di affermare, senza margini di incertezza, che il credito azionato rientra fra quelli ceduti a **Controparte_1** e da questa legittimamente fatto valere *in executivis*.

Alla luce di quanto esposto, deve concludersi che l'ente procedente ha assolto in modo pieno l'onere di prova sulla propria legittimazione attiva, avendo dimostrato, attraverso i richiamati atti pubblici e la documentazione bancaria, la propria titolarità sul credito oggetto di esecuzione. Le eccezioni attoree – incentrate su asserite lacune documentali, su un inesatto numero NDG e su una pretesa mancata iscrizione nel Registro delle imprese – si rivelano, pertanto, prive di fondamento e, in larga misura, meramente dilatorie; il secondo motivo di opposizione va, dunque, integralmente rigettato.

3. Per tutte le superiori considerazioni, l'opposizione risulta integralmente infondata e come tale deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in adesione ai criteri di cui al d.m. 55/2014: la liquidazione è operata mediante applicazione dei parametri medi ridotti nella misura massima consentita dall'art. 4 del d.m. cit., tenuto conto del valore della causa, dell'assenza di istruttoria e della non complessità delle questioni dedotte.

P.Q.M.

Il Tribunale di Velletri, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:

- Rigetta l'opposizione;
- Condanna **Controparte_4** al pagamento delle spese di lite in favore di **CP_1** [...] che liquida nella somma di €2.831,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, nella misura di legge.
- Manda alla Cancelleria la comunicazione alle parti.

Così deciso in Velletri in data 12 gennaio 2026.

Il Giudice
dott. Davide Rizzuti